

Torino, lì 25 marzo 2015

Prot. n. 3223

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione Lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo per la realizzazione di *"Intervento di Riqualificazione Stadio Olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare"* nel Comune di Sauze d'Oulx CUP F67B14000020001 – CIG 60910025DB – (gara 1- 2015). Bando di gara n. 2015/S 26-043417 del 06/02/2015 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

L'eventuale subappaltatore di prestazioni specialistiche (ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/06) deve essere già dichiarato ed individuato in sede di gara all'interno del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti?

Si precisa quanto segue:

Come stabilito all'art. 7 del Capitolato prestazionale e come prescritto dall'art. 91, comma 3, Codice dei Contratti *"l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali"*

Il concorrente che intenda subappaltare le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio è tenuto ad esplicitare tale volontà mediante la produzione di una dichiarazione in sede di partecipazione alla presente gara. A tal fine è possibile adattare il Modello A inserendo tale dichiarazione.

Si specifica, infine, che la prescrizione *"non è ammesso il subappalto"* contenuta nel paragrafo 23.3 del Disciplinare di gara è frutto di un mero errore materiale ed in quanto tale non deve essere tenuta in considerazione. Vale quanto stabilito all'art. 91, comma 3, Codice dei Contratti.

In merito al quesito 2:

In riferimento alla gara per l'affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di "Intervento di riqualificazione Stadio Olimpico freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare" nel Comune di Sauze D'Oulx, e con particolare riferimento ai seguenti requisiti previsti dal Disciplinare di Gara ai punti:

18.3.ii) documentazione tecnica attestante la professionalità del concorrente costituita da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.....;

18.3.v) documentazione tecnica attestante la professionalità del concorrente costituita da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a svolgere le attività di direzione lavori e coordinamento durante l'esecuzione dei lavori sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.....;

Si richiede se i servizi richiesti possono essere dimostrati da servizi svolti direttamente dal Direttore Tecnico della Società, in qualità di libero professionista, e se per il soddisfacimento degli stessi si possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Si precisa quanto segue:

I servizi di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di gara devono essere stati svolti dal concorrente, sia esso singolo o associato, non è pertanto possibile presentare servizi svolti da un soggetto non concorrente come parrebbe dal caso prospettato.

Si specifica, altresì, come già esplicitato dall'AVCP nella determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 che "l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, ad esempio, nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266".

In merito al quesito 3:

Quesito relativo al MODELLO B: RICHIESTA DI ADATTAMENTO DEL MODELLO AL CASO DI SRL: La nostra società è una Società a Responsabilità Limitata (di seguito srl) ed è interna ad un raggruppamento in partecipazione alla gara di affidamento in oggetto: poiché non è menzionata la nostra tipologia societaria, chiediamo di poter modificare il citato Modello B adattandolo alla nostra tipologia (non di Architettura, né di Ingegneria, né Studio Associato, né Società di Professionisti) utilizzando la voce "in caso di SOCIETÀ DI INGEGNERIA / CONSORZI STABILI: Società Consorziate in forma di Società di Ingegneria" ed adattando le informazioni richieste al

caso della Società a Responsabilità Limitata (in quanto questo è il caso che richiede gli stessi dati fondamentali anche per le srl)

2) QUESITO RELATIVO AL MODELLO D: RICHIESTA DI ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO: *All'interno del Modello si richiede la dichiarazione "di aver maturato un fatturato, per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010"; l'art. 252 si rivela specifico per: "servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.": la società scrivente non rientra in tale categoria per l'"Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" in quanto:*

- a. Società a Responsabilità Limitata (non di Architettura, né di Ingegneria) che non fornisce servizi attinenti l'architettura o l'ingegneria bensì all'Acustica Ambientale ed Architettonica*
- b. composta di Tecnici Acustici Ambientali ed Architettonici (non per forza architetti o ingegneri – ad es. fisici, geometri o periti industriali, etc...). che, grazie al titolo di Acustici Ambientali (e non a quello di architetti o ingegneri), firmano e validano documenti previsionali e progetti acustici.*

Si precisa quanto segue:

1) e 2) Il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, disponibili sul sito internet di SCR Piemonte, fermo restando che il raggruppamento temporaneo tra professionisti sia in possesso dei requisiti richiesti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Prestazionale.

In merito al quesito 4:

In riferimento alla gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. lgs 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di "intervento di riqualificazione stadio olimpico freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare " nel comune di Sauze d'Oulx, sono a chiederle un quesito riguardante il modello d) della dichiarazione dei requisiti economico-finanziari.

Siamo un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, per cui dovremmo tutti sottoscrivere tale dichiarazione. Con tale richiesta intendete che ognuno dei componenti del raggruppamento dovrà compilare un modulo d) e pertanto alcuni (che non partecipano al soddisfacimento dei requisiti economici come la giovane professionalità) avranno diverse parti in bianco oppure è possibile redigere un modello unico per tutti i componenti il raggruppamento che verrà sottoscritto e firmato da tutti i componenti?

Se tutti i componenti dovranno redigere ognuno un proprio modulo d), è possibile redigere un documento di sintesi dei requisiti di tutto il gruppo (in modo che sia anche più agevole per voi la lettura dei requisiti) o produrre un documento ulteriore costituisce esclusione?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, come specificato al paragrafo 17.1.3 del Disciplinare di gara, si precisa che tale dichiarazione può essere redatta avvalendosi del Modello D allegato al medesimo Disciplinare (o modello equivalente predisposto direttamente dall'offerente) e dovrà contenere l'attestazione del concorrente di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui al precedente art.11.2, nei termini e modi ivi indicati.

Il Modello D predisposto dalla Stazione Appaltante o il modello equivalente predisposto direttamente dall'offerente deve essere compilato in relazione alle condizioni specifiche di partecipazione del concorrente e con la formulazione ritenuta più idonea da quest'ultimo, nel rispetto delle prescrizioni normative richieste in ordine alla forma di partecipazione.

La presenza di un eventuale ed ulteriore documento di sintesi evidentemente non può costituire motivo di esclusione.

In merito al quesito 5:

1) Con la presente si richiede se per la partecipazione alla gara in oggetto possa essere indicato come giovane professionista un dipendente tecnico del professionista capogruppo che risulta essere un libero professionista titolare di studio professionale.

2) Si richiede inoltre conferma che lo stesso giovane professionista possa essere solo indicato senza entrare a far parte dell'RTP e quindi senza l'obbligo di predisposizione a suo nome della documentazione amministrativa.

3) Infine si chiede conferma che la cifra della cauzione provvisoria sia pari a € 2.969,88 (senza tenere conto dell'eventuale sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis quantificato in euro 4.427,50).

Si precisa quanto segue:

1) – 2) Premesso che non è possibile fornire una risposta completa in quanto risulta incomprensibile in quale forma di partecipazione il concorrente intenda individuare il giovane professionista (in qualità di dipendente della mandataria o in qualità di libero professionista membro di un raggruppamento temporaneo), si specifica che, per ormai consolidata giurisprudenza, nelle procedure selettive volte all'affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste membro del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

I modelli per la partecipazione andranno adattati e compilati in relazione alle condizioni specifiche del concorrente.

3) Si conferma che l'importo della cauzione provvisoria è pari ad € 2.969,88, e resta fermo che il testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: *"in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente garanzia deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art.38, comma 2 - bis e all'art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed, in caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara"*.

In merito al quesito 6:

Con la presente si richiede se per la partecipazione alla gara in oggetto per la verifica dei servizi simili possano essere considerati validi servizi inerenti palestre coperte e impianti natatori coperti a suo tempo identificati dalle Amministrazioni Committenti come classe e categoria Ic (di cui si allega la definizione della Legge n. 143 /1949): c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.)

Si rileva nella tabella delle corrispondenze da Voi citate il fatto che l'oggetto delle progettazioni sia simile alla E.12 (anche se molto spesso calcolate dagli Enti Pubblici come Ic anziché Id). Leggendo infatti la definizione della categoria Id della Legge n. 143 /1949 non si trovano tali corrispondenze.

Si precisa quanto segue:

Come già indicato al paragrafo 11.4 del Disciplinare di gara *"per quanto concerne le categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al D.M. 143/2013, vale il principio per cui nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."*

Posto quanto sopra risulta chiaro che non è possibile, ai fini della comprova dei requisiti, presentare servizi rientrati nell'ambito della stessa categoria e svolti per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare quando il grado di complessità degli stessi sia inferiore a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla ID E.12 di cui al D.M. 143/2013, la Tabella Z-1 *"Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze"*, allegata al medesimo Decreto, prevede quale corrispondenza alle classi e categorie di cui alla Legge 143/1949 la classe I categoria d con grado di complessità 1,15. I servizi, oggetto del quesito, inerenti palestre coperte e impianti natatori di classe I e categoria c, corrispondenti all'ID E.11 e di grado di complessità 0,95, non possono, evidentemente, essere considerati simili in quanto di complessità inferiore.

In merito al quesito 7:

In merito all'offerta economica da predisporre per il bando in oggetto vorremmo sapere se è possibile considerare pari a zero i costi della sicurezza c.d. "aziendali".

Si precisa quanto segue:

L'ammontare degli oneri da rischio specifico di impresa (cd. aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta.

Tali oneri, pena l'esclusione, devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui.

In merito al quesito 8:

1) Vorremmo partecipare in forma di RTP costituenda insieme ad un consorzio che si occuperà delle competenze geologico-geotecniche-idrologico-idrauliche-idrogeologiche, ad una società che si occuperà di acustica e ad un giovane professionista.

Essendo la nostra una società di ingegneria possediamo il 100% dei requisiti tecnici richiesti dal bando di gara.

E' consentita la partecipazione in questa forma?

Se sì, in quali percentuali dovremo ripartire l'incarico non essendo state definite dal disciplinare le quote di competenza delle prestazioni di cui sopra?

2) Il disciplinare indica che la relazione prevista per l'offerta tecnica al punto (ii) dovrà essere costituita da schede A4 in n. massimo di 10 per ogni servizio espletato.

E' inoltre richiesto, per ognuno, di esplicitare le modalità organizzative e le modalità di gestione dei documenti in merito allo svolgimento di ogni servizio.

Trattandosi di tre servizi relativi ad interventi svolti da parte della nostra società che opera in qualità, e pertanto con le medesime modalità organizzative e gestione della documentazione, vorremmo sapere se è consentito organizzare le 30 schede A4 suddividendole in una parte introduttiva generale (circa n. 6 A4) che specificherà le modalità organizzative e 3 parti successive di approfondimento dei servizi attestanti la professionalità del concorrente (circa n. 24 A4 opp. n. 12 A3).

Si precisa quanto segue:

1) Nel rispetto di quanto prescritto all'art. 261, comma 7, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia

in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito", nel disciplinare di gara, al paragrafo 11.2. (i), è stabilito che "la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti".

Emerge, dunque, dalla *lex specialis* di gara che la mandataria non debba possedere una percentuale minima dei requisiti e che non sono richieste delle percentuali minime di possesso dei requisiti per le mandanti; è necessario e sufficiente che, con riferimento ai requisiti frazionabili (263, comma 1, lettere a), b) e d) D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), la mandataria possieda detti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

2) Si conferma quanto prospettato, purché non venga superato il numero massimo complessivo di 30 schede, così come definito al paragrafo 18.3, lettera ii), del Disciplinare di gara.

In merito al quesito 9:

Si richiede di precisare in termini numerici il significato della frase a pagina 12:

"la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"

Si intendono TUTTI i requisiti?

Se il fatturato richiesto è 885.500,25 significa che la capogruppo deve avere almeno la metà, cioè 442.750,14 € oppure significa che se il componente A del RTI ha 500.000 € e il componente B ha 600.000,00 € è obbligatorio che B sia la capogruppo?

E nel caso dei 2 servizi per importo non inferiore a 0,40 volte vuol dire che la capogruppo deve mettere almeno un servizio maggiore di 0,20 oppure vuol dire che se il componente A ha un servizio da 0,25 e il componente B ha il servizio da 0,15 è obbligatorio che il componente A sia la capogruppo?

E quindi pur avendo i requisiti dimostrati nessuno dei due può fare il capogruppo?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al possesso dei requisiti **frazionabili** (paragrafo 11.2 lett. a), b) e d) del Disciplinare di gara) in caso di partecipazione associata si veda la risposta fornita al quesito 8. 1).

Con riferimento al possesso del requisito di cui paragrafo 11.2 lett. c) del Disciplinare di gara (cd servizi di punta), si specifica che, come prescritto dall'art. 261, comma 8, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., lo stesso **non è frazionabile**, e pertanto in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo il possesso di detto requisito può essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ogni singolo servizio (di ciascuna coppia di servizi per ogni identità di opera) non è ulteriormente frazionabile e pertanto dovrà essere stato interamente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. Non risulta quindi necessario che uno dei soggetti temporaneamente raggruppati debba avere comunque svolto integralmente un servizio in tutte le identità di opera (IA.01, IA.03, S.04 ed E.12) ma è necessario e sufficiente che **un servizio di**

ciascuna coppia dei c.d. servizi di punta, sia stato interamente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

ib

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanna PASCOTTO

